



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e per la gestione dell'elenco comunale degli Avvocati

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 144 del 3.11.2016

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni, ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna per carenza di specifiche figure professionali, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

Per gli incarichi di patrocinio legale si intendono quelli di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un elenco degli Avvocati del Comune. L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia.

Il procedimento di formazione e tenuta dell'Elenco degli Avvocati afferisce al Settore

Affari Generali, tranne per quanto diversamente specificato nel presente Regolamento.

Art. 2

Procedimento per la formazione dell' Elenco degli Avvocati

- **Domanda d'iscrizione:** dovrà essere redatta conformemente al fac-simile, che sarà approvato con determinazione dirigenziale. La domanda conterrà le dichiarazioni dei requisiti di partecipazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e l'elenco dei documenti allegati. Con riferimento alle suddette dichiarazioni, il Comune di Scarlino si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del suddetto D.P.R. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

Il plico di trasmissione contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero di telefono e fax, pec e mail).

- **Requisiti per l'iscrizione e approvazione Elenco:** possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i professionisti che possiedono i seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
2. non avere in corso incarichi di rappresentanza e/o di difesa in giudizio contro il Comune di Scarlino alla data di scadenza del termine fissato nel presente bando per la presentazione delle domande;
3. essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
4. non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente (art. 15 D.Lgs. 33/2013).

Tali requisiti dovranno essere posseduti anche dall'eventuale domiciliatario.

L'ufficio Segreteria procede alla redazione dell'elenco, che non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico con riferimento alle domande d'iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotti, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. L'iscrizione nell'Elenco o il suo motivato diniego saranno tempestivamente comunicate ai legali interessati. L'elenco formato verrà approvato con determinazione dirigenziale e sarà articolato per materie.

- **Aggiornamento:** l'elenco degli Avvocati formato presso questo Comune sarà sottoposto ad aggiornamento, almeno biennale, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso. Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco a provvedere, in sede di aggiornamento, ad inviare nuovo curriculum. In difetto, in sede di revisione, si continuerà a valutarlo sulla base del curriculum già acquisito agli atti. Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

- **Cancellazione** dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito provvedimento dirigenziale nei casi in cui:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorsi almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 3

Tutela della privacy

A sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte dell'Ufficio Segreteria e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto e degli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore.

Art. 4

Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere pubblicati sul sito istituzionale, – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

Art. 5

Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarichi

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente in merito all'opportunità di una costituzione in giudizio.

Tale relazione a firma del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia dovrà pervenire entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza della controversia all'Ufficio Segreteria dell'Ente, il quale predisporrà la proposta di deliberazione della Giunta comunale di costituzione in giudizio; tale termine è dimezzato in presenza di istanza di sospensiva.

Il conferimento dell'incarico al legale dovrà avvenire con determinazione dirigenziale previa procedura comparativa in base al criterio del minor prezzo effettuata invitando almeno tre professionisti, fatta eccezione, qualora lo si ritenga opportuno, per l'ipotesi di cui alla lettera d), tenendo conto:

- a) dell'attitudine e dell'esperienza risultanti dalla dichiarazione sostitutiva e dal curriculum;
- b) del principio di rotazione tra gli iscritti;
- c) della necessità di evitare il cumulo degli incarichi;
- d) dell'eventuale consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- e) della proposta di corrispettivo formulata dal professionista interpellato. Tale proposta dovrà indicare un compenso forfetario per l'intero procedimento giudiziale oggetto dell'incarico.

L'ipotesi di cui alla lettera d) ricorre anche nel caso in cui vi fossero ragioni di urgenza come ad esempio nell'istanza di sospensiva nel giudizio amministrativo. In questo caso l'incarico potrà essere affidato ad un professionista che ha già seguito procedimenti giudiziali su argomenti simili, previa presentazione di un preventivo di spesa di importo non superiore a quello del precedente incarico. Qualora il giudizio venga promosso innanzi ad una Giurisdizione superiore a seguito di sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato di norma allo stesso professionista che ha curato i gradi di giudizio precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista.

Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e come tale ha la rappresentanza in giudizio e conferisce il patrocinio legale attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale.

Art. 6
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.